



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 28/05/2020

FATTO

Il cliente rappresenta di essere stato titolare di due buoni fruttiferi postali. Sostiene (cfr. reclamo) che sui due buoni in questione è presente una doppia timbratura che rende impossibile comprendere quale sia il loro rendimento; inoltre, il rendimento da riconoscere al cliente per il periodo dal 21° al 30° anno dovrebbe essere quello originario, in quanto per tale periodo non risulta l'apposizione di alcun timbro modificativo.

Chiede quindi che tutti i buoni oggetto di ricorso vengano liquidati tenuto conto, per i primi vent'anni di durata, delle condizioni più favorevoli riportate nelle tabelle prestampate sul retro (serie O), stante la sovrapposizione delle stesse con i timbri riportanti condizioni peggiorative (serie P e Q), queste ultime peraltro non completamente leggibili, confliggenti con le altre indicazioni rinvenibili sul titolo oltre che tra di loro, e dunque non idonee a fornire una chiara e trasparente evidenza delle condizioni che l'intermediario avrebbe inteso applicare; in ogni caso chiede che per tutti i buoni si applichino le condizioni originarie riportate per i bimestri dal 21° anno fino alla data del rimborso, ossia l'importo unitario esplicitato in lire per ogni singolo bimestre.

Il ricorrente non specifica nel dettaglio la richiesta economica.

L'intermediario afferma che/di:

- i buoni della Serie Q/P in questione sono da considerarsi a tutti gli effetti della serie Q, istituita col DM 13.6.1986, in quanto il timbro sul fronte dei buoni contiene la dicitura



serie Q/P e il timbro sul retro reca i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale;

- in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato, in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione);
- il D.M. 13 giugno 1986, istitutivo della Serie Q, stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno (12,00%);
- il proprio operato è, pertanto, del tutto legittimo e conforme alla normativa quanto ai buoni della serie Q/P, come riconosciuto anche Dal MEF (cfr. nota del 15.2.2018);
- il sottoscrittore avrebbe dovuto conoscere la disciplina posta dal D.M. citato;
- sul punto è intervenuta la recente sentenza della Corte di Appello di Milano (n. 5025 del 2019), che ha affermato come non fosse legittima una differenziazione dei tassi di interessi applicabili ai due periodi (1° - 20° anno e 21° - 30° anno) e che pertanto i tassi di interesse da riconoscere al sottoscrittore dovevano essere quelli determinati nel DM del 1986;
- nessun affidamento poteva essere generato in capo al titolare del buono, in quanto quest'ultimo conosceva tutti i tassi di rendimento dei buoni applicabile all'intera durata trentennale del buono o, comunque, avrebbe potuto conoscerli usando l'ordinaria diligenza;
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 ha ad oggetto la diversa fattispecie in cui al sottoscrittore era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non più valida, senza che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione (non si trattava, cioè di una ipotesi di discrepanza fra le previsioni del DM e le indicazioni riportate sul titolo);
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. numero 3963/2019 si è pronunciata favorevolmente all'intermediario, confermando la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni postali fruttiferi, confermando che la misura dei tassi di interesse è validamente stabilita dal DM del 1986.

Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il cliente è titolare di 2 buoni fruttiferi postali trentennali:

Buono Serie Q/P di Lit. 250.000 emesso il 21.12.1989

Buono Serie Q/P di Lit. 250.000 emesso il 13.12.1990.

In via preliminare, premesso che l'intermediario non ha sollevato eccezioni sul punto, si osserva che solo uno dei due buoni risulta scaduto (quello emesso il 21.12.1989) e che non vi è evidenza dell'incasso. Si richiama al riguardo la posizione condivisa dai Collegi secondo cui in presenza di un contrasto circa l'importo da liquidare il ricorso è ammissibile anche in assenza della preventiva liquidazione del buono, a condizione che si tratti di buoni scaduti e che il cliente abbia presentato il preventivo reclamo, poiché, da un lato, in tal caso sussiste l'interesse attuale del ricorrente ad una pronuncia di accertamento, ammessa dalle Disposizioni ABF; dall'altro, la scelta del cliente di non riscuotere la somma offerta dall'intermediario, in quanto ritenuta inferiore a quella spettantegli, risulta conforme



alla previsione di cui all'art. 1181 c.c., che legittima il creditore a rifiutare l'adempimento parziale; il ricorso avente a oggetto BFP non scaduti è inammissibile se i buoni non sono stati riscossi, poiché non sussiste un interesse concreto e attuale alla relativa liquidazione. Il ricorso deve quindi essere considerato ammissibile se il cliente abbia ottenuto la liquidazione dei BFP prima della loro scadenza e si sia rivolto all'Arbitro per ottenere l'integrazione della somma corrisposta ovvero se dimostri di avere rifiutato la liquidazione offerta dall'intermediario.

Il Collegio esamina quindi la sola doglianza relativa al primo dei buoni indicati.

Esso risulta emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 (01/07/1986); il buono, emesso su modulo stampigliato della serie "O", presenta doppie timbrature e precisamente (i) sul fronte, da Serie O a Serie P e poi a Serie Q/P; (ii) sul retro, due timbrature, con i rendimenti della Serie P/O e della Serie Q/P attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno. Il buono indica per gli anni dal 21° al 30° *"più lire 88.870 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"* (cfr. ingrandimento del retro).

L'intermediario non prende posizione sulla problematica della cd. "doppia timbratura". Su questo specifico tema, il Collegio richiama l'orientamento condiviso recentemente dai Collegi secondo cui *in caso di buoni emessi dopo il DM 13 giugno 1986, istitutivo della serie Q, su modulistica della serie O con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro dei titoli (oltre a quelli relativi ai nuovi rendimenti della serie Q, anche quelli relativi alla precedente serie P), si applicano comunque le condizioni della serie Q fatto salvo quanto previsto con riferimento all'ultimo decennio di rendimento dei buoni e sul regime fiscale.*

In tema, con decisione n. 6142/20 del 3/04/2020, il Collegio di Coordinamento ha formulato, da ultimo, i seguenti principi di diritto:

A) nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.

Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli;

B) l'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del *quantum* della prestazione dedotta in contratto.

Per quanto attiene alla liquidazione dei Buoni in base al saggio fisso riportato a tergo dei titoli, il Collegio richiama la menzionata decisione del Collegio di Coordinamento:

"(...) Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-



integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020) (...). In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta (...). Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli. (...) Giova al riguardo osservare che dinanzi all'eccezione dell'intermediario che faccia riferimento al regime fiscale per giustificare la corresponsione all'investitore di un importo inferiore a quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza *ratione materiae*, in quanto la richiamata disciplina fiscale viene qui in gioco esclusivamente quale parametro ai fini della quantificazione dell'importo dovuto al sottoscrittore, in virtù del contratto in essere tra le parti. Non si tratta cioè di accertare l'assoggettamento dei BFP ad una determinata ritenuta erariale, come ad esempio quella di cui all'art. 1 D.L. 19 settembre 1986 convertito con L. 17 novembre 1986, n. 759 (al riguardo Cass. n. 30746/2018), il che sarebbe *ratione materiae* precluso all'ABF, bensì di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti. Condizioni che, per le ragioni già ampiamente illustrate, restano suscettibili di essere integrate ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente" (cfr. Coll. di Coordinamento, dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18), tra cui possono ben collocarsi anche disposizioni relative profili fiscali, essendo, in siffatta prospettiva, irrilevante se le stesse abbiano determinato una variazione dei tassi in senso tecnico, conformemente a quanto indicato nell'art. 173 del Codice Postale. D'altra parte, che il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, possa assumere rilievo anche all'interno della sfera strettamente negoziale, quale elemento che concorre ad individuare il quantum della prestazione, emerge con chiarezza dalla presenza, sul buono della serie Q qui in esame, della dicitura per cui "L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge", peraltro presente, talvolta con formulazione diversa (L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali alla data di emissione") su buoni appartenenti anche ad altre serie. In quest'ottica, appare del tutto coerente con l'assetto negoziale adottato dalle parti il richiamo, in funzione integrativa del contratto (artt. 1339 e 1374 c.c.), non tanto del D.M. Tesoro 23 giugno 1997 secondo cui gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996, ovvero appartenenti alle serie "Q", "R" e "S", per i primi venti anni di vita del titolo vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale o della Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 58/2000 che ha confermato per i buoni emessi fino al 30/06/1997 la capitalizzazione degli interessi avviene annualmente al netto della ritenuta erariale, quanto (e soprattutto), del D.L. 19/09/1986 n. 556 convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, che ha assoggettato a ritenuta fiscale del 12,50% (tutti) gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 (il D.Lgs 01/04/1996 n. 239 ha poi introdotto a partire al 01.01.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%)".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara inammissibile la domanda con riferimento al buono n. 021; in parziale accoglimento della domanda riferibile al buono n. 016, dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA